DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER LA PROSECUZIONE DEL PROGETTO SPRAR/SIPROIMI ORD (PROG-752-PR-2), PER IL BIENNIO 2021/2022 – D.M. 18/11/2019 – INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO ATTUATORE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE, A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO (FNPSA). CUP H97H20001390001 CIG 8461295186

1. PREMESSE

Il Comune di Pachino è titolare del progetto SPRAR/SIPROIMI ORD (PROG-752-PR-2), autorizzato per il triennio 2017/2019, ai sensi del DM. 10 agosto 2016 ed oggi in proroga tecnica, finanziato per n.45 posti destinati a uomini singoli o nuclei familiari titolari di protezione internazionale.

Con Decreto del 18 novembre 2019 del Ministero dell'Interno, pubblicato nella G.U. n 284 del 04/12/2019, sono state definite le modalità di accesso da parte degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo per la predisposizione dei servizi di accoglienza nell'ambito del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI) e le Linee Guida per la prosecuzione dei progetti per il triennio successivo, previa domanda da presentare al Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione entro i termini indicati nel suddetto decreto.

Con D.M. del 10/08/2020, il Comune di Pachino è stato ammesso al finanziamento ministeriale nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (FNPSA), per l'importo annuo pari a €724.178,25, per la prosecuzione dei servizi di accoglienza del Progetto SPRAR/SIPROIMI ORD (PROG-752-PR-2), per il periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2022, per n.45 posti.

Ai sensi dell'art.10, comma 1, delle Linee Guida del citato D.M. 18/11/2019, l'Ente Locale può avvalersi di uno o più enti attuatori, selezionati attraverso procedure espletate nel rispetto del codice degli appalti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e della normativa regionale di Settore.

Con la determina a contrarre n.984 del 29/12/2020, del Settore I – Ufficio Servizi Sociali, questa Amministrazione ha disposto di affidare ad un soggetto "Ente Attuatore" il servizio di accoglienza integrata nell'ambito del progetto territoriale SPRAR/SIPROIMI ORD (PROG-752-PR-2), per n.45 posti, di cui n.30 destinati a uomini singoli e n.15 a nuclei familiari, già attivo nel Comune di Pachino per l'importo a base d'asta pari ad €1.394637,54, per il biennio 2021/2022;

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice), con la precisazione che nella presente procedura, ai sensi del comma 7 del citato art.95, il prezzo è fisso (si veda il successivo punto 3) e, pertanto gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi.

Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Pachino **NUTS ITG19**
CUP: H97H20001390001 - CIG: 8461295186 - CPV: 85311000

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è la dott.ssa Agata Carnemolla.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- Bando di gara;
- Disciplinare di gara;
- Capitolato speciale parte normativa;
- capitolato tecnico;
- Relazione tecnico - illustrativa;
- Linee Guida per il funzionamento del sistema di protezione SIPROIMI di cui al D.M. 18.11.2019;
- Piano finanziario preventivo;
- Patto d'Integrità.

La modulistica di gara, allegata al presente disciplinare, comprende:

1) Modello Domanda di partecipazione (**All.1**);
2) Modello DGUE (**All.2**);
3) Modello Dichiarazione integrativa del DGUE (**All.3**);
4) Modello dichiarazione protocollo di legalità (**All.4**)
5) Modello Dich/Avvalimento (**All.5**);
6) Modello per dichiarazione strutture abitative (**All.6**);

7) Modello offerta tecnica (**All.7**);

8) Tabella riepilogativa costi del servizio (**All.8**).

La documentazione di gara è disponibile e scaricabile sul sito internet: http://www.comune.pachino.sr.it, sezione " Bandi di gara".

2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo di posta elettronica PEC: servizisociali.pachino@pec.it, almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 5 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet http://www.comune.pachino.sr.it.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC protocollo.comune.pachino@pec.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO

3.1 OGGETTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di accoglienza integrata SIPROIMI (D.M. 18/11/2019) nell'ambito del progetto territoriale, categoria ORD (PROG-752-PR-2), già attivo nel Comune di Pachino, per n.45 beneficiari di cui all'art.7 lett. c) del DM 18/11/2019, destinato a uomini singoli e nuclei familiari titolari di protezione internazionale.

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché si tratta di accoglienza e integrazione all'interno del citato Progetto. L'operatore economico deve garantire a tutti i beneficiari medesimi standard qualitativi di accoglienza mediante un'equipe multidisciplinare che disponga tutte le attività previste dal progetto.

3.2 SERVIZI

I servizi di accoglienza integrata comporta la presa in carico dei beneficiari oggetto dell'affidamento stabiliti nelle "Linee guida" del D.M. 18 novembre 2019 e nel "Manuale Operativo per l'accoglienza" visionabile sul sito http://www.sprar.it, che vengono così riassunti:

a) accoglienza materiale;
b) mediazione linguistico-culturale;
c) orientamento e accesso ai servizi del territorio;
d) insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico;
e) formazione e riqualificazione professionale;
f) orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo;
g) orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo;
h) orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale;
i) accompagnamento e orientamento legale.
l) tutela psico-socio-sanitaria;

Inoltre l'Ente attuatore dovrà garantire:

- équipe multidisciplinare e organizzazione del lavoro;
- popolamento e aggiornamento della Banca Dati del Servizio Centrale;
- gestione tempi, proroghe e revoca dell'accoglienza;
- gestione trasferimenti;
- elaborazione relazioni, schede di monitoraggio e presentazione di rendiconti finanziari;
- individuazione modalità efficienti di raccolta, archiviazione e gestione dati.

3.3 Valore dell'appalto

L'importo complessivo del presente appalto, considerando la data di avvio del progetto al 01/01/2021, è stimato in **€1.394.637,54** (unmilionetrecentonovantaquattromilaseicentotrentasette/54), per il biennio 2021/2022, e così per **€697.318,77** su base annua.

L'importo a base di gara è comprensiva di IVA e di altre imposte e contributi di legge.

L'importo stimato per costi del personale è pari ad €621.151,84.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a €0.

L'importo a base di gara calcolato sarà eventualmente rimodulato in ragione dell'effettiva data di avvio del servizio, quale risultante del verbale di avvio del servizio stesso.

L'appalto è finanziato dal Ministero dell'Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione – Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo - nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (FNPSA) e di funzionamento del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI), come da piano finanziario allegato.

Si rende noto che il costo complessivo del progetto, come stabilito dal decreto del Ministero dell'Interno di assegnazione delle risorse pubblicato in data 10/8/2020 è pari ad €1.448.356,50. L'importo annuale del piano finanziario preventivo approvato è di € 724.178,25 di cui:

A) Spese annuale di gestione diretta nella disponibilità del Comune di Pachino, pari a €26.859,48

- €14.483,56 costi per l'espletamento della procedura di gara (v.B6);
- €7.000,00 costi per il revisore contabile (v.B4);
- €5.375,92 spese per il personale comunale impegnato nel citato progetto (v.P).

B) Quota a base d'asta annuale:

- €697.318,77, IVA compresa;

L'importo complessivo a base d'asta, per 24 mesi, è pari ad €1.394637,54 comprensivo di IVA e di altre imposte e contributi di legge.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 24 mesi, decorrenti dalla data del 01/01/2021 o di consegna del servizio e fino al 31 dicembre 2022.

4.2 OPZIONI E RINNOVI

4.2.1 La stazione appaltante si riserva la facoltà di modificare la durata del contratto, in corso di esecuzione, in caso di prosecuzione del Progetto stesso, se approvato e finanziato dal Ministero dell'Interno. Il contratto potrà essere rinnovato, alle medesime condizioni, per una durata non superiore ad ulteriori 24 mesi e per un importo non superiore ad €1.394.637,54 IVA compresa. Tale facoltà è vincolata all'ulteriore finanziamento ministeriale che dovrà essere approvato con apposito Decreto. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata.

4.2.2 Il periodo di accoglienza potrà essere prorogato, sempre previo finanziamento ministeriale, nelle seguenti circostanze:

- per complessivi **6 mesi,** previa autorizzazione della Direzione Centrale, per consentire la conclusione dei percorsi di integrazione in scadenza, adeguatamente documentati, ovvero in presenza di circostanze straordinarie derivanti da motivi di salute adeguatamente motivati, nonché per le categorie vulnerabili di cui all'art. 17 del D.Lgs 142/2015 e ss.mm.ii. Si rimanda integralmente all'art.39 delle Linee Guida;
- per complessivi **6 mesi** per consentire alla Direzione Centrale di approvare il Decreto di autorizzazione e di finanziamento dell'ipotetico rinnovo di cui al primo capoverso;
- per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo ente gestore ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice e comunque per un periodo non superiore a 6 mesi. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

4.2.3 Ai sensi dell'art.106, comma 12, del Codice, la stazione appaltante si riserva in corso di esecuzione del contratto di aumentare/diminuire le prestazioni fino al concorrenza del quinto d'obbligo

dell'importo contrattuale, alle stesse condizioni previste nel contratto originale, previo finanziamento e copertura ministeriale.

4.2.4 Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, incluso rinnovi e appalti, IVA inclusa e/o di altre imposte e contributi di legge:

Importo base d'asta, biennio 2021/2022	€1.394.637,54
Rinnovo per 24 mesi	€1.394.637,54
Proroga ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice	€ 348.659,38
Aumento ai sensi dell'art.106, comma 12, del Codice	€ 278.927,51
TOTALE	3.416.861,97

5 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto),** l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto),** l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6 REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-*ter*, del d.lgs. del 2001 n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero

dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010. Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.2 REQUISITI PARTICOLARI – SOLUZIONI ABITATIVE

I concorrenti devono produrre nella documentazione amministrativa l'impegno a disporre di strutture di accoglienza, a far data dal 01/01/2021, per n.45 posti (n.30 posti per uomini singoli e n. 15 posti per nuclei familiari), debitamente dotati di arredo essenziale.

Gli alloggi del progetto non potranno ospitare più di 10 persone ciascuno. Ai nuclei familiari dovrà essere garantito un alloggio autonomo. In ogni immobile potrà essere situato, al massimo, un appartamento.

Gli alloggi dovranno essere dislocati in diverse quartieri della citta e dovranno rispondere ai criteri fissati dall'art. 19 "Requisiti delle strutture" e dall'art. 23 "Costi delle strutture" delle Linee guida per il funzionamento del *Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati* (SIPROIMI), approvate con DM del 18 novembre 2019 e ai "Requisiti minimi delle strutture", indicati dal "Manuale operativo per l'attivazione e la gestione di Servizi di accoglienza integrata in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria" del Servizio Centrale;

L'impegno dovrà essere dichiarato nella dichiarazione integrativa del DGUE e dovrà essere corredato dalle relative schede tecniche – Modello per dichiarazione strutture abitative (**All. 6**)– che attestino le caratteristiche degli appartamenti da proporre, aventi i requisiti di cui all'art. 19 del D.M. 18/11/2019:

- immediatamente e pienamente fruibili dal 01/01/2020 al 30/12/2022;
- conformi alle vigenti norme e regolamenti europei, nazionali, regionali e locali in materia urbanistica e di edilizia residenziale, nonché in materia igienico sanitaria, di sicurezza antincendio, anti-infortunistica, impiantistica e di tutela della salute, prevenzione e protezione sui luoghi del lavoro;
- predisposte e organizzate in relazione alle esigenze dei beneficiari;
- adeguate, in relazione al rapporto superficie-soggetti accolti, alla capacità abitativa stabilita dalla normativa locale, regionale o nazionale;

<u>La comprova del requisito</u> è fornita mediante

- dichiarazione strutture abitative (**All.6**) corredata di planimetria;

- certificato di abitabilità dell'immobile o perizia giurata di conformità alle vigente norme in materia urbanistica ed edilizia residenziale, resa da un tecnico;
- titolo/i di proprietà o contratto preliminare di locazione o di comodato d'uso;

7.3 REQUISITI DI IDONEITÀ

a) **Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura (C.C.I.A.A.), oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara, di cui all'art. 83 co.1 lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art.83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;

b) Per le cooperative sociali ex legge n.381/1991 e i relativi consorzi - **iscrizione** nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali della regione di competenza per attività inerenti l'oggetto della presente selezione, precisando i dati dell'iscrizione, l'oggetto sociale e le generalità delle persone che rappresentano legalmente la cooperativa;

c) Per gli enti del Terzo Settore (Associazioni/Organizzazioni/Enti) di cui al D. Lgs. 03/07/2017 n.117: **iscrizione** nello specifico Albo/Registro di settore ed esibizione di copia dello statuto e dell'atto costitutivo da cui si evinca lo svolgimento di servizi attinenti all'oggetto della presente selezione;

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.4 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

d) **Fatturato globale minimo annuo** riferito a ciascuno degli ultimi n.3 esercizi finanziari disponibili (2019-2018-2017) pari ad €500.000,00 IVA esclusa; tale requisito è richiesto a garanzia della solidità aziendale e stabilità gestionale, tenuto conto della particolare natura del servizio e della conseguente esigenza di assicurare un servizio ininterrotto, continuativo ed efficiente.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice.

- per le società di capitali mediante copia dei bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, corredati della nota integrativa, o altra documentazione contabile idonea alla comprova;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

7.5 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

e) Per la comprova del requisito di capacità tecnico professionale, l'operatore economico deve dichiarare di aver svolto con buon esito un'esperienza almeno **biennale e consecutiva** nell'ultimo quinquennio nell'accoglienza di stranieri o beneficiari SPRAR/SIPROIMI, per committenti pubblici o privati (art. 10 comma 2 del DM 18/11/2019), per un numero minimo di 45 beneficiari in media all'anno. L'esperienza biennale e consecutiva deve essere stata eseguita per almeno cinque dei servizi minimi obbligatori indicati dall'art.4 delle linee guida del Decreto del Ministero dell'Interno del 18 novembre 2019, per committenti pubblici o privati:

a) Accoglienza materiale;
b) Mediazione linguistico-culturale;
c) Orientamento e accesso ai servizi del territorio;
d) Insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico dei minori;
e) Formazione e riqualificazione professionale;
f) Orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo;
g) Orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo;
h) Orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale;
i) Orientamento e accompagnamento legale;
j) Tutela psico-socio-sanitaria

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

L'attestazione relativa alle precedenti esperienze deve avvenire mediante la compilazione del Prospetto referenze precedenti contratti, in coda alla dichiarazione integrativa al DGUE.

7.6 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.3 lett. a)** deve essere posseduto da:

a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'iscrizione nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali della regione di competenza **di cui al punto 7.3 lett. b)** deve essere posseduto (se cooperative sociali) da:.

a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al **punto 7.4 lett.c)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.4 lett. d) sono posseduti da:

- In caso di ATI/ATS/RTI (associazione temporanea di impresa/associazione temporanea di scopo/raggruppamento temporaneo di impresa) raggruppate in forma orizzontale tutti i compartecipanti (mandataria e mandanti) sono chiamati a possedere il requisito della pluriennale e consecutiva esperienza - nella presa in carico minori stranieri non accompagnati e di titolari di protezione internazionale;
- In caso di ATI/ATS/RTI (associazione temporanea di impresa/associazione temporanea di scopo/raggruppamento temporaneo di impresa) raggruppate/raggruppande in forma verticale, i compartecipanti devono essere in possesso dei requisiti di pluriennale e consecutiva esperienza, ciascuno relativamente ai servizi di propria competenza, che devono essere chiaramente indicati dal documento di costituzione.

7.7 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.3 lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo regionale delle Cooperative Sociali della regione di competenza **di cui al punto 7.3 lett. b)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale ***di cui ai punti 7.4 lett. c),*** ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8 AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9 SUBAPPALTO.

E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni di cui all'art. 105 del Codice.
I soggetti affidatari del contratto possono affidare in subappalto parti di servizio, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
• all'atto dell'offerta siano indicate le parti del servizio che si intende subappaltare;
• i subappaltatori siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dei requisiti di capacità tecnico professionale correlati all'oggetto del subappalto in misura pari o superiore alla percentuale subappaltata.
In assenza dei suindicati requisiti, il subappalto è vietato.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

10 GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari a 2% del prezzo base dell'appalto e precisamente di importo pari ad **€27.892,75**, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
2) **una dichiarazione di impegno,** da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice, approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018, n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83).

   Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

   - http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
   - http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
   - http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
   - http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 e previamente concordato con le Banche e le assicurazioni o loro rappresentanze;

4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

5) prevedere espressamente:

   a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

   b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;

   c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo **è ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10. SOPRALLUOGO

Non è previsto il sopralluogo.

11 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

In applicazione dell'art. 65 del D.L 34/2020 (c.d. D.L. Rilancio), gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura di gara sono esonerati dal versamento dei contributi di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

12 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Il plico contenente l'offerta, **a pena di esclusione**, deve essere sigillato e trasmesso a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8:30 alle ore 13:30, dalle ore 16:00 alle ore 18:00 nei giorni di martedì e giovedì, presso l'ufficio protocollo del Comune di Pachino stazione appaltante, sito in Via XXV Luglio snc.

Il plico deve pervenire entro le ore 12:00 del giorno 23/02/2021, **esclusivamente all'indirizzo dell'Ufficio protocollo del Comune di Pachino**

Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente [denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni e riportare la dicitura:

CIG 8461295186 - PROCEDURA APERTA PER LA PROSECUZIONE PER IL BIENNIO 2021/2022 DEL PROGETTO SPRAR/SIPROIMI ORD (PROG-752-PR-2) – D.M. 18/11/2019 – INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO ATTUATORE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE, A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO (FNPSA).

Scadenza offerte: 23/02/2021 - NON APRIRE

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.

Il plico contiene al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

"A - Documentazione amministrativa"

"B - Offerta tecnica"

La mancata sigillatura delle buste "A", "B" e inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono **cause di esclusione** dalla gara.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all'indirizzo internet http://www.comune.pachino.sr.it

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di

confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE e della Dichiarazione integrativa al DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
- non è sanabile, e quindi è causa di esclusione, la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di soggetto non legittimato al rilascio o non autorizzato ad impegnare il garante;

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

14 CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

14.2 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta in bollo preferibilmente secondo il modello "Domanda di Partecipazione" (**All.1**) e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di concorrente singolo dal titolare/legale rappresentante o procuratore dell'impresa;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
  a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione

deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;

b) copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

14.3 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE (**All.2**) di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione su http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;

2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente **(All. 5)**;

3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata **(All.5)**;

4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

5) PASSOE dell'ausiliaria;

6) Le dichiarazioni integrative DGUE, sottoscritte dall'ausiliare, rese utilizzando preferibilmente il modello (**All.3**).

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:

a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.3 del presente disciplinare;
b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.4 del presente disciplinare;
c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par.7.4 del presente disciplinare;

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

14.4 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

14.4.1 Dichiarazioni integrativa DGUE

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara remunerativa l'importo dell'appalto preso atto e tenuto conto:

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata che possono avere influito o influire sulla prestazione dei servizi;

4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara nonché l'eventuale avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art.32 c.8 D.Lgs. 50/16, nelle more della sua stipulazione;
5. accetta il patto d'integrità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici, servizi e forniture, allegato alla documentazione di gara.
6. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante reperibile come allegato al presente disciplinare di gara e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

7. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
8. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
9. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
10. attesta di essere informato, in base al Regolamento europeo 2016/679/UE e che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Per gli operatori economici che si trovano nelle situazione di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e 110 del Codice

11. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ..... rilasciati dal Tribunale di ..... nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 11, potranno essere rese attraverso il modello **All.2**, debitamente compilato e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

14.4.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

1. PASSOE rilasciato dal servizio AVCPASS, di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n.157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativa all'ausiliaria;
2. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;
3. Modello dichiarazione per ogni struttura di accoglienza (**All.6**) planimetria, certificato di abitabilità dell'immobile o perizia giurata di un tecnico, contratto di locazione o preliminare;
4. Dichiarazione protocollo di legalità (**All.4**) e Patto d'integrità debitamente sottoscritto;

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice

5. copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

14.4.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 14.2.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
  a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito**: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo**: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
    a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese utilizzando e sottoscrivendo il **modello All.3 – Dichiarazione ai sensi dell'art.48 D.LGS 50/2016 e composizione raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, GEIE o aggregazioni di imprese aderenti al contratto o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.**

15 CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

La busta "B – Offerta tecnica" contiene, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

a) relazione tecnico-descrittiva dei servizi offerti redatta secondo quanto previsto dall'elaborato "Schema di offerta tecnica" **All.7** (disponibile tra gli elaborati tecnici sul sito internet: http://www.comune.pachino.sr.it);

b) Modello Tabella costi riepilogativi del servizio (indicazione costi della manodopera e spese) **All.8**

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa suddivisa in sezioni come previsto nello "schema di offerta tecnica" che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 17.4, le proprie proposte operative per l'esecuzione dell'appalto.

L'offerta tecnica deve rispettare le indicazioni minime previste dalle Linee Guida SIPROIMI e dal Manuale operativo per l'attivazione e la gestione dei servizi di accoglienza integrata, nonché il **piano finanziario preventivo "ORD"**, pena l'esclusione dalla procedura di gara.

L'operatore economico indica, ai sensi dell'art. 45, comma 4, del Codice, il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire la prestazione relativa allo specifico contratto .

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 14.2.

Eventuali carenze della relazione potranno dar luogo alla mancata attribuzione del punteggio per i singoli ambiti di valutazione.

Qualora la documentazione presentata fosse carente di elementi sostanziali o essenziali, la commissione giudicatrice potrà ritenere non valutabile la relazione

16 OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica non è prevista, in quanto nella presente gara si applica l'art.95, comma 7, D.lgs 50/16 e, quindi, il prezzo a base di gara è fisso e non è suscettibile di offerta;

17 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 e 7, del Codice.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10-bis del Codice, la valutazione dell'offerta tecnica sarà effettuata mediante l'attribuzione del punteggio massimo pari a **100 punti**.

La carenza sostanziale dell'offerta tecnica complessivamente presentata dal concorrente, tale da non consentire la valutazione del servizio offerto comporta, da parte della Commissione, l'accertamento dell'inidoneità dell'offerta.

Si precisa che l'offerta tecnica presentata dall'operatore economico selezionato sarà parte integrante al Contratto d'Appalto.

17.4 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

PROGETTO SPRAR/SIPROIMI ORD	Sub Punteggio	Punteggio massimo disponibile
A. QUALITA' DELLA PROPOSTA PROGETTUALE		50 PUNTI
A1. Modalità di realizzazione delle attività quotidiane e proposta organizzativa finalizzata all'auto – attivazione degli ospiti. Verrà valorizzata la proposta organizzativa che: - garantisce e prevede una maggiore flessibilità rispetto alle esigenze e ai bisogni che si manifesteranno **(punti 5 max)**; - meglio risponde all'obiettivo di favorire l'apprendimento pratico delle routine quotidiane, dei processi di autonomia e della convivenza non conflittuale **(punti 5 max)**.	**Max 10**	
A2. Modalità organizzative dei servizi minimi da garantire: - capacità della proposta progettuale di perseguire e conseguire i risultati attesi in merito alla formazione professionale e all'inserimento lavorativo, da valutarsi anche rispetto alle modalità di attivazione/organizzazione dei servizi di orientamento, formazione e inserimento lavorativo. Verranno valorizzate le strategie che nel complesso risultano più performanti **(punti 5 max)**; - capacità della proposta progettuale di perseguire e conseguire i risultati attesi in merito all'inserimento abitativo, da valutarsi anche rispetto alla capacità di garantire un accompagnamento all'uscita in termini sia abitativi sia di inserimento nella vita comunitaria. Verranno valorizzate le strategie che nel complesso risultano più performanti **(punti 5 max)**.	**Max 10**	
A3. Coerenza della proposta con i bisogni dei beneficiari e del territorio: rete di relazioni territoriali, documentata con accordi,	**Max 10**	

protocolli d'intesa e convenzioni, con associazioni, enti del privato sociale e/o soggetti presenti sul territorio in cui sono ubicate le strutture. Verrà valorizzata: - la quantità **(punti 4 max);** - la qualità degli accordi/protocolli **(punti 6 max).** L'operatore deve allegare i protocolli/accordi/convenzioni.		
A4. Definizione dei progetti individualizzati: - modalità di conduzione e gestione dei progetti individuali di integrazione sociale, qualità dei processi di accompagnamento in relazione agli obiettivi perseguiti. Verrà valorizzata la proposta che insiste sulle potenzialità individuali **(punti 5 max);** - modalità di conduzione e gestione dei progetti di integrazione dei beneficiari, qualità dei processi di accompagnamento in relazione agli obiettivi perseguiti. Verrà valorizzata la proposta che insiste sulle potenzialità del beneficiario, in funzione dell'autonomia da conseguire, nonché sulla loro integrazione socio culturale **(punti 5 max)**	**Max 10**	
A5. Apprendimento della lingua italiana. Saranno valorizzate le proposte che offrono: - il miglior rapporto ore docente/studente **(punti 5 max);** - presenza di attività collaterali che favoriscano l'apprendimento della lingua e la partecipazione dei beneficiari **(punti 5 max).**	**Max 10**	
B. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL LAVORO		**36 PUNTI**
B1. Équipe multidisciplinare. Verrà valorizzata l'équipe che presenta il maggior grado di multidisciplinarietà, che consenta di far fronte a criticità o esigenze particolari.	**Max 8**	
B2. Formazione, competenza ed esperienza dell'équipe in relazione all'accoglienza dei richiedenti o titolari di protezione internazionale (allegare i relativi curricula). Verranno valorizzati i punteggi come di seguito: - Formazione **(punti 4 max);** - Competenza ed esperienza **(punti 6 max).**	**Max 10**	
B3. Coordinamento dell'équipe. Verrà valorizzata l'articolazione della programmazione dei lavori dell'équipe, in relazione alle attività da gestire e alle eventuali criticità	**Max 8**	
B4. Modalità adottate per garantire la continuità delle prestazioni del personale impiegato nel progetto (turn – over, assenze per ferie, malattia, ecc.). Sarà valorizzato il modello organizzativo che garantisce: - Massima continuità possibile degli operatori; - turn-over del personale entro le 48 ore; - In caso di sostituzioni, inserimento di sostituti con stessa qualifica e conoscenza del servizio	**Max 6**	
B5. Incontri periodici dell'équipe multidisciplinare. Saranno attribuiti **4 punti** per la frequenza settimanale, **2 punti** per la frequenza quindicinale e **0,5 punti** per la frequenza mensile.	**Max 4**	
C. STRUTTURE		**8 PUNTI**
Dislocazione delle unità abitative proposte. Verrà attribuito il	**Max 8**	

miglior punteggio alla proposta che garantirà la dislocazione territoriale delle strutture di accoglienza in un maggior numero di quartieri accessibili ai servizi cittadini; strutturazione degli spazi adeguati ai bisogni dei beneficiari accolti e loro organizzazione interna (regolamenti)		
D. MIGLIORIE		6 PUNTI
Proposte di interventi o azioni aggiuntive rispetto ai servizi previsti dall'art. 6 del capitolato tecnico coerenti con le finalità del progetto. Verranno valorizzate le innovazioni che apportano migliorie ai servizi offerti nei limiti dell'effettiva utilità e della sostenibilità economica delle proposte formulate nonché della coerenza con l'oggetto dell'appalto.	Max 6	
TOTALE PUNTI		100

17.5 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

La commissione, nominata ai sensi dell'art. 77 del Codice, attribuirà i punteggi tecnici con valutazione discrezionale entro i limiti stabiliti, con criteri sia di proporzionalità sia di sostenibilità e fondatezza di quanto offerto e con il seguente metodo: ogni commissario, per ogni ambito di valutazione, attribuirà ad ogni offerta un coefficiente da 0 a 1, cui corrispondono i seguenti giudizi:

Coefficiente Giudizio	Coefficiente Giudizio
0	Inadeguato rispetto a quanto richiesto / insufficiente
0,3	Inferiore agli standard richiesti / parzialmente sufficiente
0,5	In linea con gli standard richiesti / sufficiente
0,8	Superiore agli standard richiesti / buono
1	Molto superiore agli standard richiesti / ottimo

La media dei coefficienti attribuiti dai commissari, arrotondata alla seconda cifra decimale, sarà moltiplicata per il peso (punteggio massimo) di ogni ambito di valutazione. Il prodotto sarà troncato alla seconda cifra decimale.

Ai sensi dell'art. 95, comma 8 del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 50 punti per il punteggio tecnico complessivo. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

Valutazione dell'offerta tecnica: **ELEMENTI TECNICI: MAX PUNTI 100**
Il concorrente che ha raggiunto il prodotto (coefficiente medio * peso) più elevato sarà attribuito il peso (punteggio) massimo; i prodotti degli altri offerenti saranno riparametrati, con troncamento alla seconda cifra decimale e calcolati con la seguente formula matematica:

A (x) = (c x Pt) /C
ove:
(x) = punteggio da attribuire
C = valutazione assegnata dalla Commissione all'offerta tecnica ritenuta migliore
Pt = punteggio massimo attribuibile (100)
c = valutazione dell'offerta tecnica alla quale deve essere assegnato il punteggio

18 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 25/02/2021, alle ore 10:00 presso l'Ufficio Servizi Sociali Via P. Nenni n.14 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico della stazione appaltante almeno 7(sette) giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico della stazione appaltante almeno 7(sette) giorni prima della data fissata.

Il seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il seggio di gara procederà a:

a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
d) comunica al RUP l'esito della gara che adotterà la determina per le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

19 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n..3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono

sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

20 APERTURA DELLA BUSTA B – VERIFICA DELLE OFFERTE TECNICHE

Una volta che la Stazione appaltante avrà effettuato il controllo della documentazione amministrativa, nel caso in cui non sia attivato il sub procedimento di soccorso istruttorio, la commissione giudicatrice, procederà all'apertura della busta "B" concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La stazione appaltante procederà dunque alla formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 22.

In ogni caso in cui, in base ad elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione dà comunicazione al RUP, che procederà come indicato al punto 21.

21 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Ai sensi dell'art. 97, comma 1 del Codice, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte in ordine di graduatoria.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, altresì, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 22.

22 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

- **Le spese relative alla pubblicazione** del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione..

La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

- **Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali,** gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione. L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

- **Precisazioni:**

La Stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara stessa e di prorogarne la data, dandone comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa a riguardo.

L'Ente si riserva di disporre in autotutela, con provvedimento motivato, ove ne ricorra la necessità, la riapertura della gara già conclusa e l'eventuale ripetizione delle operazioni di essa.

L'Ente si riserva tuttavia il diritto di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

La Stazione appaltante si riserva di sospendere, annullare la gara; in ogni caso i concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborso spese o altro.

23 CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

24 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Siracusa, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

25 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, in base al Regolamento 2016/679/UE s'informa che i dati personali forniti dagli offerenti, obbligatori per le finalità connesse all'espletamento della procedura di cui al presente Avviso, saranno utilizzati esclusivamente per l'espletamento delle procedure di individuazione del contraente. Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Pachino, Via XXV Luglio sn, 96018 Pachino (SR), e-mail welfarelocale@comune.pachino.sr.it Pec protocollo.comune.pachino@pec.it.

Nei casi nei quali il soggetto terzo aggiudicatario acquisisca dati personali, il Comune rimane titolare del trattamento, ma il soggetto terzo viene designato quale responsabile esterno per il trattamento dei dati. Per la nomina del terzo responsabile della privacy si rimanda a quanto riportato nel Capitolato Speciale d'appalto.

Pachino 07/01/2021

IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO
Istr. Amm.vo dott.ssa A. Carnemolla

Il RESPONSABILE DI P.O.
Istr. Amm.vo Mariano Tusa